



**Gruppo consiliare  
Si Toscana a Sinistra**

**Oggetto:** TESTO SOST Proposta di legge regionale n.347

## **Modifiche alla Legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT))**

### **SOMMARIO**

Preambolo

Art. 1 – Oggetto della legge. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 30/2009

Art. 2 - Finalità e funzioni di ARPAT. Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 30/2009

Art. 3 - Natura dell'ARPAT. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 30/2009

Art. 4 – Attività di controllo ambientale. Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 30/2009

Art. 5 – Attività di elaborazione dati, di informazione e conoscenza ambientale. Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 30/2009

Art.6 – Ulteriori attività rese a soggetti pubblici o privati. Inserimento dell'articolo 14 bis della l.r. 30/2009

Art.7 – Articolazione organizzativa dell'ARPAT. Sostituzione dell'articolo 20 della l.r. 30/2009

Art.8 – Direttore generale. Modifiche all'articolo 22 della l.r. 30/2009

Art.9 – Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 38 della l.r. 30/2009

Relazione illustrativa

## **Preambolo**

### **Il Consiglio regionale**

Visto l'articolo 117, quarto comma, della Costituzione.

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

Vista la legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale).

Considerato quanto segue:

L'ARPA Toscana (ARPAT) è stata istituita con la legge regionale 18 aprile 1995, n. 66 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana), con la quale sono stati disciplinati organizzazione, competenze e modalità di funzionamento dell'Agenzia stessa;

Al fine di rispondere alle esigenze di un mutato contesto regionale, nazionale e internazionale, la disciplina di ARPAT è stata successivamente ridefinita con legge regionale 22 giugno 2009 n.30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana - ARPAT), soprattutto con riguardo alla definizione delle aree di competenza e dei meccanismi di programmazione delle attività;

La legge 28 giugno 2016, n. 132 "Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale" ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, del quale fanno parte l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente;

La citata legge n.132 del 2016 ha inteso assicurare alle agenzie regionali la massima efficacia nel controllo pubblico sulla tutela dell'ambiente e la salute dei cittadini, in una posizione di massima autonomia in termini organizzativi e funzionali. Si rende necessario, di conseguenza, che anche ARPAT assuma una natura giuridica e un'organizzazione funzionale che sia coerente con il nuovo sistema e perfettamente rispondente ai suoi obiettivi.

### **Approva la seguente legge:**

#### **Art. 1 – Oggetto della legge. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 30/2009**

Il comma 1 dell'art.1 della legge regionale 22 giugno 2009 n.30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)) è sostituito dal seguente:

“1. La presente legge disciplina l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), già istituita ai sensi della legge regionale 18 aprile 1995, n. 66 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana), in attuazione del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con modificazioni in legge 21 gennaio 1994, n. 61 (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente) nonché in attuazione della legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema

nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale).

#### **Art. 2 – Finalità e funzioni di ARPAT. Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 30/2009**

L'art.2 della legge regionale 22 giugno 2009 n.30 è sostituito dal seguente:

“1. L'ARPAT concorre alla promozione dello sviluppo sostenibile, della salvaguardia e della promozione della qualità dell'ambiente e della tutela delle risorse naturali, anche in relazione agli obiettivi nazionali e regionali di promozione della salute umana, in attuazione a quanto previsto dalla legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale).

2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite mediante lo svolgimento delle attività di cui di cui agli articoli 5 e 10 della presente legge.

3. L'ARPAT garantisce l'imparzialità e la terzietà nell'esercizio delle attività ad essa affidate.

#### **Art. 3 – Natura dell'ARPAT. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 30/2009**

Il comma 1 dell'3 della legge regionale 22 giugno 2009 n.30 è sostituito dal seguente:

“Conformemente a quanto previsto dal comma 1 dell'art.7 della legge n.132 del 2016, ARPAT è un ente con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile.”

#### **Art.4 – Attività di controllo ambientale. Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 30/2009**

L'art.7 della legge regionale 22 giugno 2009 n.30 è sostituito dal seguente:

“1. In coerenza con le funzioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) della L. 132/2016 le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), consistono nel campionamento, nell'analisi e misura, nel monitoraggio e nell'ispezione, aventi ad oggetto lo stato delle componenti ambientali, delle pressioni e degli impatti, nonché alla verifica delle forme di autocontrollo previste dalle normative comunitarie e statali vigenti.

2. Le funzioni di controllo sono eseguite dal personale incaricato degli interventi ispettivi ai sensi dell'articolo 35.

3. Le attività di controllo possono essere attivate anche su segnalazione dei cittadini.”

#### **Art.5 – Attività di elaborazione dati, di informazione e conoscenza ambientale. Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 30/2009**

L'art.9 della legge regionale 22 giugno 2009 n.30 è sostituito dal seguente:

“1. In coerenza con le funzioni di cui all'articolo 3 della L. 132/2016, le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), consistono nella raccolta, nell'organizzazione ed elaborazione dei dati acquisiti nell'esercizio delle attività istituzionali di cui agli articoli 5 e 10 o ad altro titolo comunque detenuti, trattati e pubblicati ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

2. Tali attività sono finalizzate a fornire agli enti di cui agli articoli 5 e 10 un quadro conoscitivo che descriva le pressioni, le loro cause, gli impatti sull'ambiente, i rischi naturali ed ambientali, lo stato dell'ambiente e la sua evoluzione, allo scopo di garantire un'informazione ambientale oggettiva al pubblico anche ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale). Tali dati costituiscono altresì quadro di riferimento tecnico ufficiale ai fini delle attività delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della L. 132/2016.

3. Gli elementi conoscitivi derivanti dallo svolgimento delle funzioni cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) della L. 132/2016 costituiscono riferimento ufficiale e vincolante per le attività di competenza degli enti di cui all'articolo 5, comma 1.

4. Arpat promuove la conoscenza delle tematiche ambientali e la cultura della sostenibilità e a tal fine:

- svolge nei confronti della cittadinanza attività di informazione, comunicazione e formazione, anche attraverso la realizzazione di progetti e iniziative di educazione alla sostenibilità;
- mette a disposizione dei cittadini notizie, dati, report e materiali multimediali relativi alle proprie attività istituzionali.

5. Arpat stabilisce standard e modalità informatiche di raccolta e pubblicazione dei dati ambientali acquisiti sia durante i procedimenti autorizzativi di competenza regionale, sia durante i monitoraggi conseguenti a tali procedimenti che siano eventualmente prescritti.”

#### **Art.6 – Ulteriori attività rese a soggetti pubblici o privati. Inserimento dell'articolo 14 bis della l.r. 30/2009**

Dopo l'art.14 della legge regionale 22 giugno 2009 n.30 è inserito il seguente:

“Art. 14 bis. Conferenza per la partecipazione sociale

1. Al fine di promuovere la più ampia partecipazione sociale alla definizione degli obiettivi dell'attività ed al miglioramento delle attività di controllo pubblico, conoscenza e prevenzione ambientale, è istituita la “Conferenza permanente per la partecipazione sociale”.

2. La Conferenza permanente per la partecipazione sociale è presieduta dal Presidente della Giunta regionale e vi partecipano:

- a) gli assessori all'Ambiente e alla Salute ed le direzioni regionali di loro competenza;
- b) il direttore generale dell'ARPAT;
- c) i rappresentanti delle associazioni imprenditoriali, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni ambientaliste;
- d) 1 rappresentante della commissione istituita ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali);

3. Su proposta del Presidente della Giunta Regionale, alla Conferenza possono, altresì, essere invitati a partecipare anche altre pubbliche amministrazioni (provincia, comuni, unioni di comuni, comunità montane, enti parco regionali, ecc.) altre associazioni o comitati di livello regionale.

4. La Conferenza è convocata almeno annualmente dal Presidente della Giunta Regionale, al fine di consultare i soggetti di cui ai commi 2 e 3 per esprimere un parere su:

- a) aggiornamenti e modifiche della Carta dei Servizi e delle attività di cui all'art.13;
- b) indirizzi regionali annuali di cui all'art. 15;
- c) rendicontazione dei risultati economici e di attività dell'ARPAT.

5. La Conferenza, inoltre, può formulare valutazioni e proposte ai fini del miglioramento delle attività di competenza dell'Agenzia e sulla necessità di stabilire relazioni e azioni programmatiche con gli attori non istituzionali operanti a livello regionale.

6. La Conferenza permanente può promuovere lo svolgimento di seminari e iniziative anche aperte al pubblico, finalizzate

all'approfondimento di tematiche ambientali d'interesse per la comunità sociale.

7. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina con proprio atto le modalità di funzionamento della conferenza permanente.

#### **Art.7 – Articolazione organizzativa dell'ARPAT. Sostituzione dell'articolo 20 della l.r. 30/2009**

L'art.20 della legge regionale 22 giugno 2009 n.30 è sostituito dal seguente:

“1. L'ARPAT è articolata in una struttura centrale di livello regionale e in strutture periferiche che assicurano la copertura omogenea delle attività su tutto il territorio regionale.

2. Tenendo conto dell'articolazione organizzativa delle strutture regionali competenti nelle funzioni tecnico amministrative in materia ambientale, la ripartizione delle attività da espletare al livello centrale e periferico dell'Agenzia è calibrata per assicurare omogeneità, efficacia, efficienza e qualità delle prestazioni.

3. Per la disciplina della propria organizzazione interna, ARPAT adotta, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un apposito regolamento, nel rispetto della disposizioni della l. 132/2016 e delle relative disposizioni attuative.

4. Il regolamento di cui al comma 3 individua:

a) le attività da espletare a livello sovraprovinciale al fine di assicurare la maggior efficacia, efficienza e qualità delle prestazioni di ARPAT;

b) il bacino di riferimento delle attività di cui alla lettera a), tenendo conto del sistema regionale integrato dei laboratori di sanità pubblica e dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Toscana e Lazio.

5. Lo stesso regolamento assicura altresì funzioni e strumenti per garantire lo svolgimento uniforme ed omogeneo su tutto il territorio regionale delle attività delle strutture periferiche di livello provinciale e sovraprovinciale.

6. Il regolamento interno di cui al comma 3 è approvato dalla Giunta regionale entro 45 giorni dall'invio ed è aggiornato con le stesse modalità.”

#### **Art.8 – Direttore generale. Modifiche all'articolo 22 della l.r. 30/2009**

I commi 1 e 2 dell'art.22 della legge regionale 22 giugno 2009 n.30 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Il direttore generale dell'ARPAT è nominato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, fra soggetti di età non superiore ai sessantacinque anni, nel rispetto dei requisiti di cui all'art.8 della legge 28 giugno 2016, n. 132 ed in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, e di comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private equiparabili all' ARPAT per entità di bilancio e complessità organizzativa.

2. L'incarico del direttore generale ha durata quinquennale”

#### **Art.9 – Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 38 della l.r. 30/2009**

Dopo il comma 1 dell'art.38 della legge regionale 22 giugno 2009 n.30 è aggiunto il seguente:

“2. 1 bis. Il contributo regionale di cui all'articolo 30, comma 1, lettera a) può essere ulteriormente elevato rispetto a quanto previsto dal comma 1 per le finalità di cui all'art. 33 comma 4.”

## **Relazione illustrativa**

La presente proposta di legge intende ridefinire la disciplina riguardante la natura giuridica, la finalità e le funzioni di ARPAT rendendole coerenti con quanto stabilito dalla legge n.132 del 2016. La legge n.132/2016 istituisce il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, del quale fanno parte l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e proprio le agenzie regionali per l'ambiente. Il nuovo assetto del Sistema, come enunciato dalla stessa legge, si pone l'obiettivo di assicurare omogeneità a livello nazionale con riguardo alle azioni conoscitive e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente, a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica.

La proposta di legge intende anche rafforzare il ruolo di educazione, comunicazione e informazione svolto nei confronti del pubblico, anche mettendo a disposizione della cittadinanza dati, indagini e materiale di studio acquisiti durante i procedimenti di sua competenza. In tale prospettiva verrebbe valorizzato il ruolo dell'Agenzia, assicurandole la necessaria trasparenza, cui è connessa anche la fiducia da parte della cittadinanza nell'Agenzia stessa. Sempre nell'ottica di un maggiore coinvolgimento dei cittadini e dei rappresentanti delle associazioni ambientaliste, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni imprenditoriali, la proposta di legge prevede l'introduzione della Conferenza per la partecipazione sociale, chiamata a dare il proprio contributo per la definizione ed il miglioramento degli obiettivi e delle attività di ARPAT.

La natura giuridica assunta dalle agenzie regionali, inoltre, vuole rispondere alla necessità di garantire la massima indipendenza e terzietà delle stesse, svincolandole il più possibile da influenze esterne. In questo senso, per quanto riguarda ARPAT, si rende necessaria l'eliminazione del riferimento all'articolo 50 dello Statuto il quale, inquadrandola come ente dipendente dalla Regione Toscana, presuppone una delega di funzioni riservate alla Regione che in realtà sono direttamente attribuite dalla norma nazionale all'Agenzia stessa.

La garanzia di autonomia dell'Agenzia, in considerazione dei delicati compiti ad essa affidati, viene cercata attraverso la previsione dell'affidamento della nomina del suo direttore generale al Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, nonché attraverso la previsione di un mandato quinquennale che sia quindi indipendente dalla durata del Governo regionale. Sempre con lo stesso obiettivo, viene attribuita ad ARPAT la competenza diretta per stabilire un proprio regolamento interno che definisca le attività da espletare a livello sovraprovinciale, il bacino di riferimento di tali attività nonché gli strumenti per uno svolgimento omogeneo delle attività delle strutture periferiche di livello provinciale e sovraprovinciale.

**Art. 1** L'articolo intende inserire un esplicito riferimento alla recente normativa che istituisce il sistema nazionale a cui ARPAT è chiamata a prendere parte, assumendo le caratteristiche previste nella stessa.

**Art. 2** L'articolo intende mettere in primo piano il riferimento normativo alla legge nazionale 132/2016, ponendolo come riferimento fondamentale della nuova disciplina di ARPAT.

**Art. 3** L'articolo intende garantire la massima conformità della natura giuridica di ARPAT a quella prevista dalla nuova disciplina nazionale ex legge 132/2016, svincolandola dall'attuale riferimento all'art.50 dello Statuto regionale.

**Art.4** L'articolo intende ridefinire la attività di controllo ambientale rendendole coerenti con quanto stabilito dalla L.132/2016. L'intento è quello di limitare il condizionamento dettato dagli indirizzi regionali.

**Art.5** L'articolo intende dare coerenza alla definizione delle attività di elaborazione dati, informazione e conoscenza ambientale svolte da ARPAT con quanto stabilito all'art.3 della legge 132/2016, cercando una definizione il più possibile precisa dei loro contenuti.

**Art.6** L'articolo provvede ad istituire la Conferenza per la partecipazione sociale, al fine di garantire la massima partecipazione alla definizione degli obiettivi dell'attività di ARPAT. Tale Conferenza garantirebbe una risposta più aderente alle esigenze provenienti dai diversi portatori di interesse presenti sul territorio regionale.

**Art.7** L'articolo disciplina l'articolazione organizzativa di ARPAT, considerando che la Regione possa intervenire solo attraverso lo strumento della legge regionale.

**Art.8** L'articolo, oltre a richiamare i requisiti soggettivi previsti dalla normativa nazionale in capo al direttore generale di ARPAT, introduce un nuovo meccanismo di nomina dello stesso, affidata al Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale. A attribuisce una durata della carica di cinque anni.

**Art.9** L'articolo è volto a garantire le risorse per una dotazione organica rispondente alle reali necessità di ARPAT.

La proposta di legge non comporta la previsione di ulteriori entrate né di ulteriori spese a carico della Regione Toscana.

**I consiglieri**

**Tommaso Fattori**

**Paolo Sarti**